



Repubblica Italiana

Provincia di Padova

CITTA' DI ABANO TERME



STATUTO

COMUNALE

STATUTO DEL COMUNE DI ABANO TERME

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 78 del 7 ottobre 1991,
Modificato con delib. del Consiglio Comunale n. 21 del 28 febbraio 1992,
Modificato con delib. del Consiglio Comunale n. 22 del 28 febbraio 1992,
Modificato con delib. del Consiglio Comunale n. 44 del 16 aprile 1993,
Modificato con delib. del Consiglio Comunale n. 109 del 15 ottobre 1993,
Modificato con delib. del Consiglio Comunale n. 46 dell'11 giugno 1996,
Modificato con delib. del Consiglio Comunale n. 49 del 24 giugno 1996,
Modificato con delib. del Consiglio Comunale n. 67 del 31 luglio 1996,
Modificato con delib. del Consiglio Comunale n. 68 del 31 luglio 1996,
Modificato con delib. del Consiglio Comunale n. 16 del 15 febbraio 1999,
Modificato con delib. del Consiglio Comunale n. 24 del 23 marzo 1999 (di chiarimenti),
Modificato con delib. del Consiglio Comunale n. 25 del 23 marzo 1999,
Modificato con delib. del Consiglio Comunale n. 72 del 21 dicembre 1999,
Modificato con delib. del Consiglio Comunale n. 24 del 27 marzo 2001, esecutiva dopo
chiarimenti forniti con delib. del Consiglio Comunale n. 46 del 3 luglio 2001,
Modificato con delib. del Consiglio Comunale n. 78 del 22 novembre 2001 e
n.86 del 17 dicembre 2001,
Modificato con delib. del Consiglio Comunale n. 43 del 1 luglio 2002 e
n.46 del 16 luglio 2002,
Modificato con delib. del Consiglio Comunale n. 89 del 16 dicembre 2002,
Modificato con delib. del Consiglio Comunale n. 10 del 20 giugno 2011,
Modificato con delib. del Consiglio Comunale n. 60 del 26 luglio 2012,
Modificato con delib. del Consiglio Comunale n. 18 del 30 maggio 2013.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI	(art. 1 – 9 bis)
TITOLO II - AUTOGOVERNO E PARTECIPAZIONE	(artt. 10- 16)
TITOLO III - GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE	
Capo I - Il consiglio comunale	(artt. 17 - 22 ter)
Capo II - La giunta comunale	(artt. 23 – 25)
Capo III - Il sindaco	(artt. 26 - 28)
TITOLO IV - UFFICI E SERVIZI	
Capo I - Gli uffici	(artt. 29 - 34)
Capo II - I servizi pubblici	(artt. 35 - 39)
TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E COOPERAZIONE	(artt. 40- 43)
TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'	(artt. 44 - 45)
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI	(art. 46)

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

La comunità aponense

1. La comunità dei cittadini di Abano Terme afferma la propria autonomia, nell'ambito della Costituzione e delle leggi dello Stato Italiano e della Regione Veneto.

2. Nel rispetto del patrimonio storico, culturale, religioso, sociale, ambientale e geologico di questa città, la comunità aponense riconosce la vocazione termale e turistica, come aspetto imprescindibile della vita e del futuro di Abano Terme, finalizzando il termalismo al miglioramento della qualità della vita.

ART. 2

Principi e valori

1. La comunità aponense è costituita da cittadini liberi che, consapevoli della dignità della persona umana, nella democrazia, tendono a realizzare una convivenza di civile solidarietà ed una armonica crescita etico sociale.

2. Essa riconosce a tutte le persone il diritto inviolabile alla vita, promuovendo la valorizzazione ed il rispetto della libertà e della dignità di tutti gli esseri umani e la salvaguardia della capacità di autosostentamento, in particolare attraverso il lavoro.

3. Essa esprime una forte tensione spirituale e un forte impegno sociale per cui ricerca la pace, costruita sulla libertà, la democrazia e la giustizia, quali beni supremi della comunità locale e mondiale, in un quadro di generale tolleranza e condivisione dei destini umani.

4. Essa riconosce e tutela il patrimonio, che la natura ed il lavoro umano hanno costituito nei secoli, dando ad Abano Terme la caratteristica di città internazionale fondata sull'accoglienza delle persone di qualsiasi razza, religione, lingua e ceto sociale.

5. Essa esige l'adempimento dei doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità stessa e il rispetto della vita sociale in tutte le sue espressioni.

ART. 3

Il Comune di Abano Terme

1. La comunità abonese è costituita in comune quale libera forma di autogoverno e di impegno solidale per la realizzazione delle proprie aspirazioni.

2. Il comune di Abano Terme rappresenta la comunità ed esprime i valori che la identificano, curandone gli interessi, venendo incontro alle necessità e promuovendone lo sviluppo ed il progresso etico, civile, culturale ed economico.

3. A tal fine il comune di Abano Terme:

- a) promuove e tutela la dignità ed i diritti di tutte le persone, che riconosce quali cittadini del mondo, con particolare attenzione a quelle più indifese;
- b) promuove il dialogo e la tolleranza come metodo di confronto e di soluzione dei conflitti tra le persone e tra le diverse comunità;
- c) promuove e tutela la pari opportunità tra donna e uomo, valorizzando le diverse specificità e tutelando il valore insostituibile della maternità e paternità responsabili;
- d) promuove e tutela la famiglia, riconoscendone l'importante funzione civile e tutelando, al suo interno, l'individualità ed i diritti di ogni suo membro;
- e) promuove e valorizza l'attività turistico-termale, quale espressione della ospitalità e della capacità di accoglienza della comunità abonese, in particolare nei confronti degli ospiti;

- f) tutela, valorizza e salvaguarda il patrimonio ambientale ed idrogeologico, in particolare applicando il decalogo per l'ambiente approvato dal consiglio comunale in data 5 dicembre 1988, con senso di responsabilità nei confronti dei cittadini, degli ospiti e delle future generazioni;
- g) promuove e valorizza il lavoro non solo come mezzo di sostentamento e garanzia di indipendenza personali, ma anche quale espressione delle attitudini e delle capacità, affermando il primato della persona sul lavoro, il primato del lavoro sul capitale e sui mezzi di produzione, il primato della destinazione universale dei beni sulla proprietà privata.

ART. 4

Identificazione del Comune

1. Il comune di Abano Terme è costituito dalle popolazioni e dai territori delle località di Abano Terme, Feriole, Giarre, Monteortone e Monterosso.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Abano Terme.

3. La modifica della denominazione delle località o dell'ubicazione della sede comunale può essere disposta dal consiglio comunale previa consultazione popolare.

4. Al comune di Abano Terme è riconosciuto il titolo di città.

5. Il comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, riconosciuti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 12-10-1951 e dell'1-12-1952. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma. E' vietata la riproduzione dello stemma per fini commerciali o politici.

ART. 5

Abano città per la pace

1. Abano Terme è città di pace e zona denuclearizzata, secondo la dichiarazione del consiglio comunale in data 19 settembre 1990.

2. Il comune promuove una cultura di pace che si traduce nell'attenzione alle situazioni di violazione dei diritti umani, alle condizioni di ingiustizia, ai problemi di sottosviluppo ed alle popolazioni colpite da calamità naturali.

3. Gli interventi del comune sono sempre finalizzati alla sensibilizzazione ed al coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni abanesi; essi potranno concretizzarsi anche in aiuti economici alle popolazioni di altri comuni e stati, in particolari condizioni di necessità.

4. Il consiglio comunale costituisce la commissione per la Pace, quale commissione permanente paritetica, con il compito di elaborare, vagliare e proporre le iniziative per "Abano città di pace".

ART. 6

Abano città di terme

1. Il comune di Abano Terme riconosce alla vocazione termale e turistica il ruolo primario e centrale per l'economia e lo sviluppo della comunità abanese e considera la termalità patrimonio fondamentale e caratterizzante della città.

2. Il primato dell'attività termale deriva dal suo ruolo essenziale in funzione:

- a) della promozione e del servizio alla salute quale diritto fondamentale della persona;
- b) delle occasioni di lavoro che ad essa sono collegate, sia direttamente che indirettamente;
- c) del rispetto della natura che ne consegue, sia sul piano della salute delle persone che su quello dell'ambiente.

3. In considerazione del primato del termalismo, il comune di Abano Terme:

- a) promuove l'acquisizione di conoscenze e la ricerca scientifica sui diversi aspetti geologici, medici, farmacologici, chimici e biochimici del termalismo;
- b) promuove la qualificazione dell'attività termale sul piano sanitario, turistico, ricettivo ed ambientale;
- c) promuove la tutela della risorsa idrogeologica, verificandone l'uso in funzione dell'attività termale e del risparmio energetico e garantendo la corretta relazione tra uso del territorio e risorsa termale;
- d) promuove iniziative finalizzate allo sviluppo ed alla divulgazione dell'attività termale ed al miglioramento del soggiorno degli ospiti.

4. Il comune di Abano Terme riconosce il valore generale del termalismo italiano, nel panorama nazionale ed internazionale; riconosce inoltre la necessità di un coordinamento e della collaborazione con gli altri comuni termali, in particolare attraverso l'adesione all'A.N.CO.T. (Associazione Nazionale Comuni Termali).

ART. 7

Abano città di cultura

1. Lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità abonese è strettamente legato alla sua crescita culturale.

2. Il comune di Abano Terme riconosce quindi il ruolo fondamentale di tutte le attività ed istituzioni culturali ed in particolare delle istituzioni scolastiche, con le quali collabora attivamente, nel pieno rispetto della loro autonomia e della biblioteca civica che svolge un ruolo importante nell'ambito dell'informazione e della promozione culturale.

3. In considerazione del valore insostituibile della cultura e della dimensione internazionale che essa ha in questa città, il comune di Abano Terme:

- a) promuove le forme di istruzione e le attività culturali in grado di realizzare un quadro di educazione permanente;
- b) collabora allo sviluppo dell'attività educativa e scolastica, promuovendo tutte le possibili iniziative che tendono alla internazionalizzazione della cultura abonese;
- c) promuove la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale della città, della sua storia e delle tradizioni;
- d) promuove occasioni di incontro e di confronto tra culture diverse, finalizzate alla conoscenza ed alla crescita reciproca.

ART. 8

Abano per le pari opportunità

1. Il comune di Abano Terme promuove e tutela le pari opportunità nel mondo del lavoro ed in tutti gli ambiti della convivenza familiare e sociale.

1 bis. Il Comune garantisce la presenza di entrambi i sessi nelle giunte, negli organi collegiali non elettivi e negli organismi da esso dipendenti.

2. Sottolineando il ruolo della famiglia nella promozione della dignità umana, nell'educazione dei giovani, nell'accoglienza delle persone più deboli e nella creazione di condizioni di serenità per la crescita delle persone, il comune promuove un sistema di servizi sociali a sostegno di pari opportunità tra uomo e donna nella vita familiare, sociale e produttiva,

3. Viene costituita una commissione permanente paritetica per l'esame delle situazioni ostative e delle opportune iniziative per la realizzazione delle pari opportunità.

ART. 9

Finalità dell'attività comunale

1. In armonia con i valori e gli obiettivi fissati dal presente statuto, nonché dalle Leggi dello Stato Italiano e della Regione Veneto, il comune di Abano Terme:

- a) favorisce l'istituzione di Enti ed Associazioni culturali, ricreative, sportive, di volontariato e sociali, promuovendo la realizzazione di strutture, servizi ed impianti;
- b) concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute, attuando idonei strumenti per la tutela della salubrità dell'ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
In particolare promuove l'attuazione di piani per il contenimento di ogni forma di inquinamento, con preminente attenzione alla conservazione e valorizzazione delle zone verdi;
- c) promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti termali, urbani e sociali, produttivi e delle infrastrutture;
- d) promuove le opportune iniziative tese al riconoscimento del diritto alla casa;
- e) promuove ed attua le necessarie iniziative per il superamento dell'emarginazione, delle condizioni di difficoltà e di devianza;
- f) promuove un ordinato sviluppo delle attività produttive, compatibili e coerenti con la vocazione termale della città, riconoscendo l'apporto rilevante che può essere dato dal settore primario e terziario allo sviluppo dell'attività termale e turistica.

2. Il comune di Abano Terme realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

ART. 9 BIS

Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune adotta speciali regolamenti nelle materie di propria competenza.

2. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei singoli regolamenti o con provvedimento della Giunta Comunale.

TITOLO II

AUTOGOVERNO E PARTECIPAZIONE

ART. 10

Il comune e la partecipazione

1. Il comune di Abano Terme promuove e valorizza la partecipazione dei cittadini alla gestione dell'autonomia locale ed al governo della comunità civile, secondo i principi posti dallo Statuto.

2. La rilevanza sociale della partecipazione, che viene assunta quale prassi di valore generale, è legata alla disponibilità di ciascun cittadino a farsi carico dei problemi di tutti promuovendo l'interesse generale ed operando per il suo raggiungimento. Per partecipazione s'intende inoltre la possibilità di intervenire in un procedimento amministrativo e, più in generale, nei diversi aspetti dell'attività politica amministrativa.

Essa è riservata sia al singolo cittadino, in particolare quando si procede all'adozione di atti che incidono su situazioni soggettive, sia

a libere forme associative, nonché ad organismi di partecipazione, quando si tratta di problemi di interesse collettivo.

Gli organismi di partecipazione, o comunque di rappresentanza di problematiche collettive riferite ad ambiti di territorio locale, possono anche nascere da aggregazioni sociali spontanee.

3. In tale contesto sono promosse e valorizzate le forme associative, quali espressioni della capacità di confronto democratico e di dialogo dei singoli associati.

Particolare attenzione e sostegno sono dedicati alle associazioni di volontariato, culturali, ricreative e, soprattutto, di solidarietà, che rappresentano il traguardo più alto della partecipazione, come capacità di farsi carico dei problemi e delle aspirazioni degli altri.

4. Tra le forme organizzate di partecipazione, particolare rilievo assumono i partiti politici, quali interpreti fedeli della volontà popolare, luoghi di incontro, confronto e mediazione dei diversi interessi sociali, momento privilegiato di individuazione e promozione dell'interesse generale.

Altre forme organizzate di partecipazione che meritano di essere tenute in particolare considerazione sono i sindacati e le associazioni di categoria.

5. E' riconosciuto, valorizzato e sviluppato il ruolo fondamentale svolto dalla famiglia per la partecipazione: come contributo alla educazione alla partecipazione, alla educazione al dialogo ed al confronto, alla educazione al solidarismo che privilegia l'interesse generale, come luogo di autentica accettazione delle diversità, di composizione dei conflitti, di valorizzazione del servizio, come modello di convivenza civile, improntata all'altruismo ed alla fratellanza.

6. La biblioteca civica, l'asilo nido, i centri sociali rappresentano uno spazio importante di esperienza partecipativa. In essi il comune, pur mantenendo il compito di programmazione generale e di gestione amministrativa, promuove e valorizza forme di partecipazione dei cittadini e delle associazioni nel rispetto delle norme e delle procedure democratiche, prevedendone l'attuazione negli appositi regolamenti.

Il comune incentiva forme di rappresentanza diretta degli utenti all'interno dei consigli di amministrazione preposti.

7. Il Comune promuove l'integrazione nella vita della collettività dei cittadini dell'Unione europea e degli altri stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio.

Possono essere iscritte all'albo comunale le associazioni di stranieri regolarmente costituite.

ART. 11

Partecipazione dei cittadini

1. A ciascun cittadino spetta il diritto-dovere della partecipazione che potrà esercitare singolarmente o in forma associata.

2. Il comune, al fine di garantire tale diritto - dovere, ed in ottemperanza alla legge 241/90, favorisce l'accesso alle informazioni e la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi. Il regolamento disciplina le modalità di attuazione del diritto all'accesso e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi.

3. Il comune adotta adeguati strumenti di comunicazione che consentano una corretta informazione ai cittadini e costituiscano anche opportuni canali bidirezionali attraverso i quali i cittadini possano comunicare attivamente con le istituzioni.

4. Ciascun cittadino, indipendentemente dall'età, dal sesso e dalla condizione sociale, può presentare petizioni e istanze al sindaco, anche insieme con altri cittadini. L'istanza rappresenta esigenze, problemi e aspirazioni alle quali si ritiene ragionevole che il comune dia soddisfazione e risposta. La petizione tende a richiamare l'attenzione del comune su problemi di interesse collettivo, suggerendo opportune iniziative per la loro soluzione.

Il comune promuove l'istituzione di un ufficio informazioni rivolto ai cittadini, con lo scopo di agevolare la fruizione dei servizi pubblici.

5. Il sindaco dà risposta scritta ai cittadini che presentino istanze o petizioni, entro il termine di 30 giorni, salva comunque la facoltà di

sottoporle all'esame degli organi collegiali, qualora ne ravvisi la necessità.

6. Il comune, in collaborazione con i diversi organismi educativi, in particolare la famiglia e la scuola, promuove la cultura della partecipazione favorendo l'esercizio di questo diritto-dovere fin dalla giovane età.

ART. 12

Albo delle Associazioni

1. E' costituito l'Albo comunale delle associazioni, nel quale sono iscritte, a richiesta, le associazioni, enti e gruppi, operanti nelle città con finalità sociali, culturali, sportive, promozionali, politiche, sindacali, religiose, di rappresentanza delle forze imprenditoriali produttive e delle forze militari.

2. L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del sindaco sulla base del regolamento che ne disciplina i requisiti richiesti, tra i quali l'essere dotata di statuto e l'essere regolarmente costituita ed operante in Abano Terme da almeno un anno.

3. Per il loro carattere di associazione in grado di cogliere ed interpretare in modo generale e articolato le espressioni e gli interessi dei cittadini abanensi, sono iscritti all'albo i partiti politici regolarmente costituiti in Abano Terme, sia quale espressione di realtà locali rappresentate in consiglio comunale, sia quali organizzazioni locali dei partiti rappresentati in Parlamento.

4. Sono iscritte all'albo le parrocchie e le altre organizzazioni religiose, di ogni confessione, presenti nel territorio comunale ed espressioni di cittadini che sono parte integrante della comunità abanense.

5. Il comune riconosce pari dignità alle associazioni iscritte all'albo e s'impegna ad assegnare gli spazi comunali per le varie attività svolte nel comune dalle stesse associazioni in base a criteri di equità e trasparenza.

ART. 13
Consulte

1. Sono costituite le seguenti consulte:

- a) consulta per gli interventi sociali
- b) consulta per la cultura e le politiche giovanili
- c) consulta per lo sport
- d) consulta per la programmazione.

2. Delle consulte fanno parte associazioni, enti e gruppi, iscritti all'albo comunale e che abbiano come oggetto sociale finalità rientranti nelle tematiche della consulta. Ciascuna associazione può far parte di una sola consulta. I gruppi consiliari ed i partiti politici presenti ad Abano Terme partecipano a tutte le consulte senza diritto di voto.

3. Le consulte sono l'organo di riferimento permanente per le politiche di settore del comune. In tal senso esse possono elaborare proposte.

4. L'attività delle consulte è disciplinata dai rispettivi regolamenti che ne prevedono la composizione e gli organi.

5. Spetta alle consulte presentare istanze e petizioni agli organi collegiali o al sindaco secondo le rispettive competenze; questi dovranno pronunciarsi nel merito entro trenta giorni dalla presentazione.

ART. 14
Comitati locali

1. Il comune di Abano Terme è suddiviso in ambiti territoriali, omogenei per tradizioni, storia, cultura e relazioni sociali. In ciascun ambito territoriale è costituito il comitato locale quale organo e strumento di partecipazione diretta dei cittadini all'attività amministrativa.

2. I comitati locali sono espressione dei cittadini del rispettivo ambito territoriale.

3. I comitati locali rappresentano le istanze, i problemi ed il contributo alla attività amministrativa ed alla crescita civile dell'intera comunità, che i cittadini del proprio territorio avvertono e condividono. In tale contesto i comitati locali possono indire assemblee, presentare istanze e petizioni agli organi collegiali o al sindaco, secondo le rispettive competenze, i quali dovranno pronunciarsi nel merito entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Il regolamento disciplina la definizione degli ambiti territoriali, la costituzione dei comitati locali e la loro attività, nonché le attribuzioni delle sedi e dei servizi necessari all'espletamento delle loro attività.

ART. 15

Referendum popolare

1. Per questioni di grande rilevanza che riguardino gli interessi generali della comunità abanense, la convivenza civile e lo sviluppo della città, è possibile la consultazione dei cittadini attraverso l'istituto referendario. Lo stesso istituto può essere adottato per sostenere eventuali proposte di indirizzo amministrativo sulle medesime questioni. Il risultato del referendum ha valore consultivo.

2. Il referendum deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale. Sono escluse comunque le questioni riguardanti: materie tributarie, atti di pianificazione territoriale e di programmazione commerciale, designazioni e nomine, disciplina e stato giuridico del personale.

3. Il potere d'iniziativa referendaria può essere esercitato dai cittadini, quando lo richieda almeno il dieci per cento degli elettori oppure un terzo dei consiglieri: in ogni caso il giudizio di ammissibilità spetta al consiglio comunale, che decide con maggioranza assoluta.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la proposta e lo svolgimento dei referendum. Non sono proponibili referendum nei primi sei mesi e negli ultimi sei mesi di attività del consiglio comunale.

ART. 16

Il Difensore Civico Territoriale

1. Il consiglio comunale, con maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati (n. 11 consiglieri considerando il Sindaco consigliere assegnato, salva diversa espressa disposizione di legge), può istituire il difensore civico mediante apposita convenzione con la provincia.

TITOLO III

GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

CAPO I

IL CONSIGLIO

ART. 17

Funzioni e competenze

1. Il consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.

2. Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per

assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti.

3.a Entro venti giorni dalla elezione il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3.b Entro dieci giorni dalla presentazione, il Consiglio Comunale si riunisce per discutere ed approvare, con apposito documento, le linee programmatiche di governo presentate dal Sindaco.

4. Il Consiglio approva, contestualmente al bilancio di previsione, i programmi annuali di settore e può, in quella sede, adeguare le linee programmatiche dell'Amministrazione.

5. Il Consiglio procede ad almeno una verifica, a metà del corso del mandato, dello stato di attuazione del programma amministrativo; in sede di verifica il Consiglio può adeguare il programma stesso.

ART. 17 BIS

Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto comunale.

E' eletto fra i consiglieri comunali, a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati (n. 11 consiglieri) . Il Sindaco viene considerato consigliere assegnato salva diversa espressa disposizione di legge.

Qualora nessun candidato ottenga detta maggioranza qualificata nelle prime due votazioni, si procede al ballottaggio da effettuarsi nella medesima seduta tra i due consiglieri più votati.

Risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente del consiglio comunale si ispira a criteri di imparzialità e garantisce le prerogative del consiglio comunale e dei singoli consiglieri, rimuovendo gli eventuali ostacoli al loro esplicarsi.

3. Il presidente del consiglio comunale:

a) convoca e presiede il consiglio comunale;

b) provvede al buon andamento dei lavori del consiglio comunale e ne programma il calendario, sentita la conferenza dei capigruppo;

c) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;

d) garantisce l'esercizio del diritto di accesso da parte di ciascun consigliere;

e) verifica la completezza dell'istruttoria delle proposte da sottoporre al consiglio comunale;

f) promuove i rapporti del consiglio comunale con il sindaco e la giunta, con gli organismi della partecipazione, con il collegio dei revisori dei conti, con il difensore civico, con le istituzioni e le aziende speciali e con gli altri organismi ai quali il comune partecipa;

g) può chiedere agli uffici notizie sullo stato di attuazione dei programmi approvati dal consiglio comunale e sulla esecuzione delle deliberazioni consiliari;

4. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40 del TUEL (ex DLT n.267/2000).

5. Al presidente in carica può essere revocato il mandato qualora almeno 9 consiglieri avanzino una proposta di sostituzione con altro consigliere dichiaratosi disponibile.

Il consiglio sarà quindi chiamato ad approvare la proposta con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati (11 componenti del consiglio).

Se detta maggioranza qualificata non viene espressa nella prima votazione, nella medesima seduta si procederà alla elezione del nuovo presidente proposto, a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 18

Prerogative e compiti dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena assunta dal consiglio la relativa deliberazione.

2. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

Sono responsabili dei voti espressi sui provvedimenti deliberati.

3. Ogni consigliere comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti sottoposti all'approvazione del consiglio;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e proposte di deliberazione.

4. I Consiglieri Comunali devono essere posti in condizione di poter svolgere nel modo migliore il proprio mandato, a tal fine hanno diritto di ottenere:

- a) dagli uffici comunali nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato con l'obbligo di mantenere il segreto nei casi previsti specificatamente dalla legge;

b) dal segretario comunale e dai capi settore copie di atti e di documenti, che risultano necessari per l'espletamento del mandato, in esenzione di spesa.

5. Gli uffici rispondono con la massima sollecitudine alle richieste dei consiglieri, dando la precedenza alle richieste avanzate dalle minoranze.

6. In particolare sulle questioni da sottoporre al Consiglio Comunale ciascun consigliere ha diritto ad un'adeguata e preventiva informazione.

7. Il Presidente del Consiglio Comunale garantisce l'esercizio dei diritti da parte dei consiglieri comunali.

8. Il sindaco ha la facoltà di affidare ad uno o più consiglieri incarichi per materia o gruppi di materia, senza firma di delega.

ART. 18 BIS

Decadenza del consigliere

1. I consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre consecutive sedute sono dichiarati decaduti dalla carica.

2. Dopo tre assenze consecutive non giustificate il Presidente del Consiglio contesta la circostanza al consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per dare eventuali giustificazioni.

Se il consigliere non dà alcuna giustificazione o se il Presidente non ritiene accettabili le giustificazioni date, la decadenza del consigliere viene posta all'ordine del giorno della prima seduta utile ed il Consiglio delibera al riguardo, dichiarando il consigliere decaduto e provvedendo alla sua surrogazione, se non ritiene accettabili le giustificazioni date.

ART. 18 TER

Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale degli Amministratori Comunali

1. Il Comune di Abano Terme garantisce la trasparenza della situazione reddituale e patrimoniale dei propri Amministratori (Sindaco, Consiglieri Comunali, Assessori).

2. A tal fine si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ART. 19

Proposte di deliberazioni

1. Il diritto di proposta di deliberazione spetta:

- a) alla giunta comunale;
- b) al sindaco;
- c) a ciascun consigliere comunale;

2. Le proposte di deliberazione devono essere presentate al segretario generale, che provvede tramite gli uffici all'istruttoria ed all'acquisizione dei pareri di legge.

ART. 20

Norme generali di funzionamento

1. Le norme di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente.

3. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. La prima seduta, è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea consiliare. La

seduta prosegue sotto la presidenza del presidente eletto per gli ulteriori adempimenti.

Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

4. La convocazione del Consiglio Comunale deve essere comunicata con avvisi scritti ai consiglieri con un adeguato preavviso e deve essere tempestivamente portata a conoscenza della cittadinanza, a cura del Presidente del Consiglio Comunale.

5. A tal fine l'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato o trasmesso ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello della seduta, secondo quanto stabilito dal successivo comma 8.

6. In caso d'urgenza tale avviso può essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della seduta.

7. L'aggiunta di oggetti all'ordine del giorno può avvenire con preavviso di almeno 3 giorni liberi, salvo i casi d'urgenza disciplinati al comma precedente.

8. L'avviso di convocazione è consegnato dal messo comunale presso l'abitazione dei consiglieri residenti nel Comune; con apposita autorizzazione del consigliere la convocazione può avvenire con altre modalità di tipo informatico.

Per i consiglieri residenti in altro comune il regolamento specifica le modalità con le quali viene loro trasmesso, anche per mezzo del servizio postale o di altri modi equivalenti, l'avviso di convocazione del Consiglio.

9. Le proposte delle deliberazioni, complete dei pareri previsti dalla legge, devono essere depositate presso la Segreteria Generale, con la documentazione necessaria, dal giorno in cui la seduta è convocata per trattare il relativo argomento.

10. Gli emendamenti che modificano sostanzialmente la proposta e tutti quelli che comportano una minore entrata od una maggiore spesa devono essere presentati almeno ventiquattro ore prima della seduta, in modo da poter essere corredati dai pareri obbligatori prima della seduta stessa.

11. I consiglieri possono avvalersi del Segretario Generale e dei Dirigenti per la stesura del testo degli emendamenti.

12. Perché la seduta consiliare sia valida devono essere presenti almeno 9 componenti.

13. Se la seduta è andata deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in altro giorno in seconda convocazione; in tale caso la seduta è valida se sono presenti almeno 6 componenti non computando, a tal fine, il sindaco.

14. Ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione. Chi partecipa alla votazione può esprimere voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti la proposta di deliberazione non è né approvata né respinta e può essere ripresentata in altra seduta. Il voto di astensione non viene computato tra i votanti ai fini del calcolo della maggioranza necessaria, ma viene computato al fine della formazione del quorum strutturale. Il Consigliere che dichiara di non partecipare al voto senza uscire dall'aula viene computato al fine della formazione del quorum strutturale, ma non tra i votanti.

Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge, lo Statuto o regolamenti prescrivono espressamente per l'approvazione maggioranze speciali.

15. Le sedute del consiglio comunale sono di norma pubbliche, le votazioni sono effettuate, di norma con voto palese. Il regolamento stabilisce i casi in cui la seduta o la votazione è segreta.

ART. 20 BIS

Mancata approvazione del bilancio nei termini - Nomina del commissario ad acta.

1. Qualora nei termini fissati dal Decreto Legislativo n. 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini

di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede alla nomina di un Commissario, come segue.

2. Il Segretario Generale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, e al Presidente del Consiglio che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere alla nomina del Commissario.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il Commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del Bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000, scegliendolo tra segretari comunali generali o dirigenti amministrativi, anche in quiescenza da non oltre tre anni, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il Commissario, il segretario generale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il Commissario.

5. Il Commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il Commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato il Commissario provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo,

informando contestualmente il Prefetto, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

ART. 21

Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1. I gruppi consiliari si costituiscono con riferimento alle liste che hanno partecipato alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.

2. Essi possono essere formati anche da un solo componente.

3. Almeno due consiglieri possono costituire il gruppo misto senza riferimento a nessuna delle liste predette.

4. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di capigruppo. In mancanza di designazione si considera capigruppo il candidato sindaco non eletto ovvero, per la lista il cui candidato sindaco è risultato eletto e per le liste che hanno presentato uno stesso candidato sindaco, il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

5. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del presidente del consiglio comunale. Svolge funzioni consultive per l'aggiornamento dello statuto e dei regolamenti comunali di competenza del Consiglio; per tale attività non è dovuto alcun compenso o gettone di presenza.

6. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con gli organi comunali.

ART. 22

Commissioni consiliari e di controllo

1. Il Consiglio comunale può istituire delle commissioni consiliari e di controllo su provvedimenti tenuti dai componenti degli organi elettivi,

dai responsabili degli uffici e dai rappresentati del comune in altri organismi o enti.

ART. 22 BIS

Pubblicità delle spese elettorali

1. Prima dell'inizio della campagna elettorale ogni lista presenta al segretario generale il bilancio preventivo delle spese che intende sostenere per la campagna elettorale. Lo stesso obbligo grava sui candidati che intendano sostenere in proprio spese per la campagna elettorale.

2. Entro 3 mesi dalla proclamazione dei risultati i rappresentanti delle liste presentano al segretario generale il rendiconto documentato di tutte le spese sostenute e dei mezzi con i quali vi è stato fatto fronte. I consiglieri comunali eletti devono inoltre presentare al segretario generale le dichiarazioni relative alle spese elettorali secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. A cura del segretario generale i documenti di cui ai commi 1. e 2. vengono pubblicati all'albo pretorio per trenta giorni, sono trasmessi in copia ai capigruppo consiliari e sono tenuti a disposizione dei cittadini che possono consultarli e ottenere copia in qualsiasi momento.

ART. 22 TER

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Al fine di offrire ai ragazzi un primo concreto approccio con la vita sociale, politico-amministrativa della loro Città, il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire il consiglio comunale dei ragazzi residenti.

2. Analogamente a quanto stabilito per il consiglio comunale eletto secondo la L. 25 marzo 1993 n. 81, il consiglio comunale dei

ragazzi residenti avrà il compito di interpretare gli interessi generali della comunità, in particolare di quella coetanea.

A tal fine e limitatamente ad una azione propositiva, potrà intervenire nell'ambito dei programmi di governo della Città.

3. Il regolamento disciplina le funzioni e l'organizzazione interna del consiglio comunale dei ragazzi nonché le modalità di elezione.

CAPO II **LA GIUNTA COMUNALE**

ART. 23 **Composizione**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da non più di cinque assessori. Gli assessori partecipano alle adunanze del consiglio comunale con diritto di intervento, ma senza diritto di voto; la loro partecipazione non è computata per la validità della seduta.

ART. 23 BIS **Pari opportunità**

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta garantendo la presenza di entrambi i sessi.

ART. 24 **Attribuzioni**

1. La giunta comunale esercita le funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto in forma collegiale. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno tre componenti oltre al Sindaco che la presiede.

2. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune, nell'attuazione degli indirizzi generali fissati dal consiglio, al quale riferisce annualmente sulla propria attività, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

3. La giunta comunale compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti.

4. La giunta comunale esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del consiglio comunale.

5. La giunta comunale collabora con il sindaco nello stabilire le direttive generali alle quali il segretario ed i capi settore devono ispirare la propria azione, nonché le indicazioni di massima e l'ordine delle priorità per l'azione da svolgere, tenuto conto delle risorse disponibili.

6. La giunta in particolare:

- a) sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, approva, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione e i criteri di verifica ed affidando il raggiungimento degli obiettivi stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai dirigenti responsabili dei servizi;
- b) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio; approva ogni anno il piano triennale delle assunzioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- c) delibera le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge e i prelievi dal fondo di riserva;
- d) approva il programma per la realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili, non previste nel Piano esecutivo di gestione;
- e) delibera in materia di toponomastica;

- f) determina le azioni da promuovere o alle quali resistere in giudizio, le transazioni e le conciliazioni;
- g) approva la concessione di contributi nei casi in cui non siano stati definiti criteri generali per la loro concessione;
- h) determina le aliquote dei tributi comunali e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- i) autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
- l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell'Ente.

ART. 25

Esercizio delle funzioni

1. In assenza del sindaco la giunta è presieduta dal vicesindaco.
2. Gli assessori esercitano, su eventuale delega del sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento.
3. Le deleghe conferite agli assessori, le modifiche o la loro revoca, sono comunicate dal sindaco al consiglio comunale nella prima adunanza successiva al provvedimento.

CAPO III

IL SINDACO

ART. 26

Competenze

1. Il sindaco rappresenta gli interessi generali e diffusi della popolazione. Il sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Convoca e presiede la giunta, fissandone l'ordine del giorno.

3. Quale presidente della giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

4. Oltre a quanto previsto dalla legge e dai regolamenti compete al sindaco.

- a) impartire le direttive al segretario generale, al direttore generale, se nominato, ed ai dirigenti per lo svolgimento dell'attività amministrativa dell'ente;
- b) verificare costantemente la corretta esecuzione delle deliberazioni della giunta e del consiglio e l'attuazione dei programmi e dei progetti da parte dei dirigenti;
- c) coordinare lo svolgimento delle funzioni delegate agli assessori;
- d) delegare agli assessori di rappresentare il comune in manifestazioni, cerimonie, riunioni, ecc.;
- e) rappresentare in giudizio gli interessi generali e diffusi della popolazione;

5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal segretario generale.

6. Il sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

7. Nello svolgimento delle funzioni di polizia locale che il comune esercita per mezzo del corpo di polizia municipale il sindaco impartisce le direttive al comandante del corpo, ne verifica l'espletamento e adotta i provvedimenti di sua competenza in conformità a quanto previsto dalla legge.

8. Il sindaco rappresenta il comune negli organi dei consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un assessore ad esercitare tali funzioni.

9. Il sindaco rappresenta il comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.

10. Il sindaco nomina il segretario generale e, se lo ritiene necessario, il direttore generale, responsabili dei settori, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna di cui all'art. 50 del TUEL.

11. Il sindaco, sentito il segretario generale nomina le commissioni tecniche i cui componenti sono da scegliere secondo i criteri professionali.

12. Il sindaco può, in casi straordinari e per motivate ragioni di interesse generale demandare l'adozione di provvedimenti di competenza di un dirigente al segretario generale o ad altro dirigente.

ART. 27

Competenze quale ufficiale di Governo

1. Il sindaco quale ufficiale di Governo svolge i compiti affidatigli dalla legge.

2. Gli atti, rispetto ai quali gli sono attribuite solo funzioni di sovrintendenza, sono di norma adottati dai dirigenti tranne i casi in cui presentino aspetti di rilevante discrezionalità.

ART. 28

Funzioni vicarie

1. Le funzioni vicarie del sindaco sono, da quest'ultimo, delegate ad assessore comunale che assume la denominazione di "vicesindaco".

2. In caso di assenza del sindaco e del vicesindaco e per i casi di urgenza, le funzioni sono svolte dall'assessore anziano presente in ufficio.

TITOLO IV

UFFICI E SERVIZI

CAPO I **GLI UFFICI**

ART. 29

Ordinamento degli uffici

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata ai principi della partecipazione e della razionalizzazione delle procedure, per conseguire, secondo criteri di autonomia, di funzionalità ed economicità di gestione, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'ente.

2. L'amministrazione promuove forme organizzative finalizzate alla semplificazione delle procedure mediante l'istituzione di conferenze dei servizi.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi la cui direzione spetta ai dirigenti, secondo il principio in base al quale i criteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo, mentre la responsabilità della gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

4. Le direttive al responsabile del servizio sono impartite dal sindaco o, per sua delega, dall'assessore.

ART. 30

Strutture organizzative

1. L'organizzazione amministrativa del Comune di Abano Terme è articolata in Settori, che costituiscono le strutture di massima dimensione dell'Ente e di cui risponde il Capo Settore che ha compiti dirigenziali. Con atti di organizzazione, adottati dai competenti organi, i Settori possono essere articolati in unità organizzative.

2. Il segretario generale o il direttore generale, se nominato, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende all'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi di governo.

ART. 31

Il segretario

1. Se non sia stato nominato il Direttore Generale, il segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, coordina i Dirigenti nel perseguimento degli obiettivi e nell'attuazione dei programmi decisi dagli organi comunali; svolge funzioni di collaborazione e di consulenza anche propositiva, nonché di coordinamento degli uffici e dei servizi, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa degli stessi.

2. Il segretario generale partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta, svolgendo funzioni consultive oltreché referenti e di

assistenza, e cura direttamente, od anche a mezzo di funzionario di sua fiducia, la redazione dei relativi verbali.

3. Al segretario compete in particolare:

- a) verificare la completezza e regolarità della fase istruttoria delle proposte di deliberazione;
- b) verificare l'attuazione delle deliberazioni da parte dell'ufficio preposto;
- c) la rogazione dei contratti nei quali l'ente è parte;
- d) tutte le iniziative per assicurare la pubblicità, la visione degli atti e dei provvedimenti ai consiglieri comunali, ai cittadini, alle associazioni, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento, nonché le informazioni a chi ne ha diritto a richiederle, sull'attività del comune ed il migliore utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino.
- e) adottare provvedimenti di mobilità del personale tra settori diversi, sentiti i capi settore interessati, e con l'osservanza della normativa vigente.

ART. 32

Il vicesegretario

1. Il regolamento organico prevede il posto di vicesegretario.
2. Per l'accesso a tal posto è necessario il possesso dei requisiti per la nomina a segretario comunale.
3. Il vicesegretario coadiuva il segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni.
4. Sostituisce il segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento.

ART. 33

I dirigenti

1. Ai dirigenti è assegnato il compito di tradurre in attività gestionale la più ampia e generale attività di indirizzo degli organi collegiali, secondo le direttive impartite dal sindaco o per sua delega dall'assessore, e con il coordinamento del segretario comunale o del direttore generale, se nominato.

1 bis. I dirigenti danno attuazione alle scelte politiche degli organi di governo ed entro tale ambito adottano provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Ferma restando l'immediata applicabilità del principio enunciato e salvo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti, il Segretario generale con proprio atto provvede al fine di prevenire e risolvere eventuali casi dubbi o conflitti di competenza.

2. Spettano ai dirigenti

- a) tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
- b) la direzione degli uffici e dei servizi assegnati;
- c) gli atti di organizzazione e di gestione del personale nonché l'irrogazione di sanzioni disciplinari non superiori alla censura;
- d) gli atti anche a rilevanza esterna che la legge o lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'ente; al dirigente – capo 1° settore spetta la stipula dei contratti individuali di lavoro del personale;
- e) i compiti e gli atti di cui all'art. 107, comma 3, del TUEL e successive modificazioni;
- f) in particolare rientra nella competenza dei dirigenti adottare tutti gli atti per la riscossione delle entrate, relative ai servizi, di cui sono responsabili;

3. I dirigenti, in aggiunta alla responsabilità amministrativa e contabile, sono responsabili in relazione agli obiettivi dell'ente e della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. I posti di responsabili degli uffici o servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, nel rispetto della vigente normativa.

5. Per la realizzazione di programmi ed il conseguimento di obiettivi che per la loro particolare rilevanza e l'unitarietà dell'azione

da attuare richiedono temporaneamente l'attività coordinata di più settori questi, pur mantenendo la loro autonomia, vengono per il tempo necessario associati, con provvedimento del sindaco, in area d'intervento funzionale alla realizzazione suddetta.

Il provvedimento del sindaco definisce l'area coordinata funzionalmente, determina i settori dai quali è costituita, incarica il dirigente preposto a dirigerla, stabilendo la durata dell'incarico e l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo a quello del quale il dipendente prescelto è già titolare. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati raggiunti dal dirigente risulti inadeguato. Il trattamento economico aggiuntivo cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

6. Il regolamento può prevedere che il comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento d'incarico definisce la durata e il compenso.

7. Gli incarichi di direzione dei settori sono affidati dal sindaco ai dirigenti di ruolo, ed eventualmente anche ad altre persone di particolare e comprovata qualificazione professionale. Entro i limiti stabiliti dalla legge, può essere stipulato, anche fuori della dotazione organica, un contratto a tempo determinato per conferire le funzioni di dirigente a persona di particolare e comprovata qualificazione professionale, desumibile da concrete esperienze di lavoro.

ART. 34

Il personale

1. Il personale del comune rappresenta una fondamentale risorsa umana e professionale, dalla quale dipende buona parte dell'efficienza e efficacia dell'azione amministrativa.

2. Il personale è a servizio dei cittadini, ai quali garantisce imparzialità e disponibilità nel proprio operato, prodigandosi per

semplificare e favorire la fruizione di tutti i servizi comunali e l'esercizio dei loro diritti.

3. L'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi, l'ordinamento, le attribuzioni e le competenze del personale sono stabiliti dal regolamento generale del personale comunale. Le procedure di accesso al rapporto del pubblico impiego e le altre procedure concorsuali sono disciplinate dal regolamento generale dei concorsi e delle assunzioni.

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali, mentre rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto del pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

CAPO II I SERVIZI PUBBLICI

ART. 35 Principi generali

1. Il comune nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed espletamento di attività rivolte a realizzare fini di utilità sociale o a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità tenendo prioritariamente conto dei bisogni dei cittadini.

2. Per la gestione dei pubblici servizi, il comune si avvale di istituzioni, aziende speciali, società e concessionari, salvo il caso in cui le caratteristiche del servizio da erogare non rendano necessaria o conveniente la gestione in economia.

3. La scelta tra le varie forme organizzative previste dalla legge stessa sanciti, come segue:

- a) in economia: per l'esercizio di servizi di modeste dimensioni, ovvero quando la legge preveda la gestione diretta da parte dell'ente ovvero quando valutazioni d'ordine economico ne accertino la convenienza;
- b) in concessione a terzi: per servizi di natura temporanea o frazionata, con particolare riferimento all'ipotesi in cui, per l'attivazione di quel servizio, si renda necessario un investimento i cui costi possono essere finanziati, in tutto o in parte, con i proventi della gestione;
- c) a mezzo di azienda speciale: per servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, rivolti direttamente ai cittadini o di supporto specialistico e tecnico all'ente, anche accorpendo più servizi per realizzare economie di gestione;
- d) a mezzo di istituzione: per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.

4. Nella gestione dei servizi è inserito e valorizzato il volontariato, come pure l'associazionismo, e sono favorite le forme di cooperazione.

5. Nella relazione previsionale e programmatica e nella relazione sul conto consuntivo, un apposito capitolo è destinato all'esame dei servizi svolti.

6. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del comune è corredata da un piano tecnico-finanziario con idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta.

ART. 36

Concessioni

1. Il ricorso alla concessione per la gestione di un servizio comunale, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui al precedente articolo 35, viene disposto dal consiglio comunale, il quale approva anche lo schema di concessione. Lo schema di concessione contiene, a seconda delle esigenze, le norme volte a disciplinare:

- a) l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio erogato;
- b) i tempi, la misura e le modalità di erogazione del servizio;
- c) la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
- d) la vigilanza in ordine all'espletamento del servizio;
- e) il canone dovuto per la concessione, ovvero la quota di partecipazione del comune agli utili di esercizio;
- f) i corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti eventualmente ceduti dall'amministrazione;
- g) le modalità per la costruzione e l'ammortamento di immobili o impianti che il concessionario dovesse realizzare nell'ambito e per le finalità del servizio concesso;
- h) le modalità per il trasferimento al patrimonio del comune, alla scadenza della concessione, degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario;
- i) le penali per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- l) i casi di decadenza, di revoca e le modalità per la definizione delle eventuali controversie;
- m) l'esercizio della facoltà di riscatto;

2. In particolare, qualora nell'ambito del servizio affidato in concessione, dovesse rendersi necessaria la realizzazione, a cura e spese del concessionario, di un'opera pubblica si procederà ad integrare il contratto relativo alla gestione del servizio con apposito atto aggiuntivo i cui contenuti dovranno essere in armonia con le norme a quel momento vigenti in materia di lavori pubblici e di concessione. La competenza ad approvare l'intervento e la disciplina del rapporto relativamente alla realizzanda opera spetta alla giunta comunale, purché l'operazione non comporti oneri aggiuntivi per la gestione del servizio o variazioni sostanziali al rapporto concessorio già autorizzato dal consiglio comunale e purché l'opera sia compresa nella programmazione approvata dal consiglio comunale.

ART. 37

Aziende Speciali

1. L'azienda speciale gestisce i servizi di rilevanza economica e imprenditoriale.

2. Organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

3. L'ordinamento ed il funzionamento della aziende speciali sono disciplinati dal relativo statuto approvato dal consiglio comunale e dai regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio comunale tra soggetti che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione, sulla base di un documento programmatico che determina le finalità e gli indirizzi. Dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale che lo ha nominato e sbriga tutti gli affari dell'azienda fino all'elezione del nuovo consiglio di amministrazione.

5. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno.

6. Il presidente ed il consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'art. 52 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali. Il consiglio comunale procede alla sostituzione del presidente o di componenti del consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati per giustificati motivi dal consiglio comunale su proposta della giunta comunale o di un terzo dei consiglieri comunali.

7. Il consiglio comunale conferisce all'azienda speciale il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica i risultati secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento.

ART. 38

Società per azioni

1. Il comune con deliberazione del consiglio può partecipare o promuovere la costituzione di società per azioni con la partecipazione di enti pubblici, istituti di credito e soggetti privati come previsto all'articolo 35.

2. La deliberazione consiliare è adottata a maggioranza dei componenti del consiglio e contiene precise indicazioni circa i soci ammissibili e le modalità per la sottoscrizione del capitale.

3. Gli enti pubblici detengono una partecipazione azionaria pari ad almeno il 51% del capitale sociale, salvo diversa prescrizione contenuta in legge speciale o nei programmi nazionali o regionali.

4. Nel caso in cui più enti locali intervengono alla costituzione di una società per azioni, la deliberazione consiliare fissa i criteri di nomina degli amministratori e dei sindaci secondo quanto previsto nelle intese previamente intercorse fra gli enti partecipanti. L'indicazione di tali criteri deve essere riportata negli statuti della società.

5. Gli amministratori ed i sindaci di nomina comunale restano in carica quanto il consiglio che li ha preposti all'ufficio e possono da questo essere revocati per giustificati motivi; essi continuano peraltro ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

6. Il comune può partecipare a società di capitali per la realizzazione di iniziative di particolare rilevanza sociale per lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

ART. 39

Istituzione

1. Il consiglio comunale può prevedere che l'esercizio di servizi sociali o culturali senza rilevanza imprenditoriale, sia gestito a mezzo di istituzione, organismo strumentale del comune dotato di autonomia gestionale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati da apposito regolamento.

3. Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

4. Il consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, è eletto dal consiglio comunale e possono farne parte, oltre ai consiglieri comunali, anche altri soggetti tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere con specifica competenza professionale in materia di servizi sociali o culturali in conformità a quanto previsto dal regolamento.

5. Il consiglio di amministrazione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale che lo ha eletto. si applica per l'istituzione quanto previsto dall'art. 37 comma 6.

6. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno. Ha la rappresentanza dell'istituzione e in caso di necessità ed urgenza adotta provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile.

7. Il direttore, cui spetta la responsabilità gestionale dell'istituzione, è nominato dalla giunta comunale tra le persone aventi i requisiti previsti dal regolamento.

8. Il consiglio comunale conferisce all'istituzione il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica i risultati secondo le modalità previste dal regolamento.

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE E COOPERAZIONE

ART. 40

Forme associative di cooperazione

1. Il comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazione e della cooperazione con gli altri comuni, in particolare con quello di Montegrotto Terme e gli altri comuni del bacino termale euganeo, la provincia, la regione e gli altri enti pubblici interessati.

ART.41

Convenzioni

1. Il comune per l'espletamento di funzioni e servizi determinati o la gestione di complesse forme di cooperazione, può stipulare con altri comuni o con la provincia, apposite convenzioni nelle quali siano previsti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART.42

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi pubblici di carattere locale, e l'esercizio associato di funzioni, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare struttura gestionale si raggiungano migliori risultati, sia in termini di efficienza che di economicità, può essere costituito un consorzio con altri comuni o con la provincia od altri enti pubblici a ciò autorizzati, privilegiando le ipotesi consortili con il comune di Montegrotto Terme e gli altri comuni del bacino termale euganeo.

2. La costituzione del consorzio avviene mediante approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti, da parte del consiglio

comunale, dello statuto e di una convenzione avente il contenuto di cui al precedente art. 41.

3. Al consorzio si applicano le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali e le norme del presente statuto.

ART. 43

Accordi di programma

1. Quando siano coinvolte attribuzioni di diversi soggetti pubblici nella definizione e nell'attuazione di opere e di interventi o di programmi di intervento e sia necessario coordinarne l'azione per la loro completa realizzazione, il comune, in relazione alla sua competenza primaria o prevalente, promuove la conclusione di accordi di programma con i soggetti interessati, determinando tempi e modalità dell'azione amministrativa, nonché finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Per le medesime finalità il comune può chiedere che la provincia o la regione promuovano la conclusione di accordi di programma con le amministrazioni interessate, qualora nella definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi, vi sia una loro competenza primaria o prevalente.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 44

Controllo di gestione

1. La giunta comunale allega alla proposta di approvazione del conto consuntivo una relazione sull'attività amministrativa dell'anno di riferimento, sui risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. Il regolamento di contabilità prevede l'attuazione anche graduale della contabilità economica da allegarsi al conto consuntivo, strutturata per schede che ne permettano la lettura per progetti, programmi, interventi, servizi e ne indichino ogni elemento, per la determinazione del rapporto costi/benefici. Su ogni scheda in sede di conto consuntivo il collegio dei revisori esprime le valutazioni di efficienza dell'azione.

ART. 44 BIS

Statuto dei diritti del contribuente

1. I regolamenti tributari del Comune, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, recepiscono i principi fissati dalla legge in tema di statuto dei diritti del contribuente.

ART. 45

Finanza locale

1. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello stato.

2. La potestà impositiva si esplica nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo statuto.

3. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il comune determina l'entità o i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi erogati.

La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, di norma andrà differenziata secondo la capacità contributiva degli utenti.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 46

Disposizioni Finali

1. Le modificazioni e/o le integrazioni e/o l'abrogazione dello Statuto sono disciplinate dal TUEL.
